

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA (del 03/05/2023) ,
DELL'ASSOCIAZIONE ; ORNITOLOGICA COLLEGNESE**

In data 03/Maggio /2023

Alle ore 20,00

Presso la sede sociale di Collegno (TO) in via Roma 102

Si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/0/2017 n°117

(art.101,comma 2)

Il Presidente Oberto Marco, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario
il sig Malvito Davide.

Il Presidente constata che sul totale di 34 soci sono presenti n°30 soci, di cui 25 in proprio e 5 per delega
Assenti n° 4 soci

Il Presidente constata che L'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 (art. 101, comma 2) e più specificatamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle O.D.V. regione Piemonte .

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne dato lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 30 soci, contrari Nessuno, astenuti Nessuno .

Il Presidente dichiara approvato alla unanimità, il nuovo statuto sociale , che dispone di conservare agli atti come **allegato "A" alla presente delibera**. il nuovo statuto aggiornato.

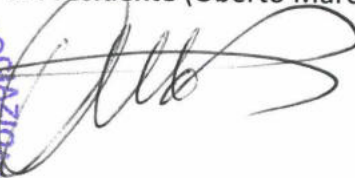
Si dà mandato al Presidente, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso L'agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione della imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,15 dello stesso giorno, previa stesura , lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario (Malvito Davide)

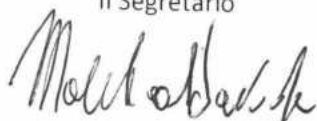


IL Presidente (Oberto Marco)



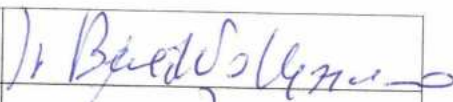
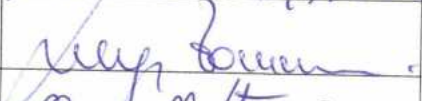
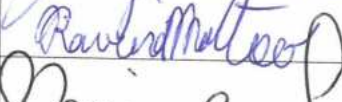
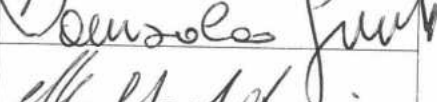
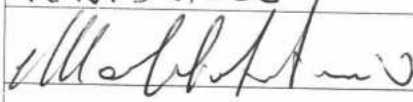
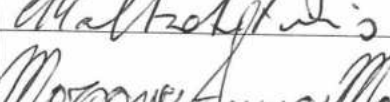
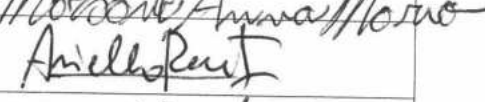
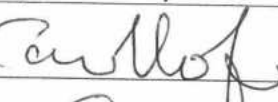
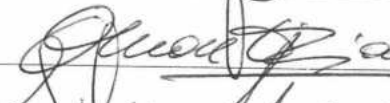
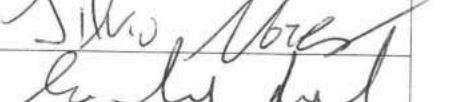
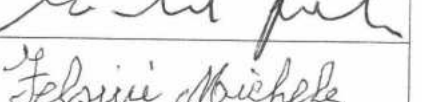
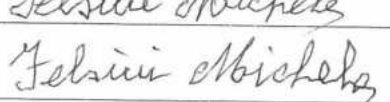
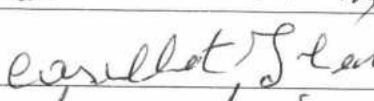
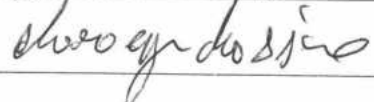
Si da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell' art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/218.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,00 del medesimo giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario




Il Presidente


DIBENEDETTO	MASSIMO	
ZANNINI LUIGI	LUIGI	
Rovero	Mattia	
MANISCALCO	Giuseppa	
	Antonio	
MORSONE	ANNA MARIA	
ARIELLO	Renato	
Cavella	Germano	
OCCONE	TIUZANA	
NORCARO	SILVIO	
FUCALÉ	MICHELE	
FELSINI	MICHELE	
BENENTE MARCO	DELEGA	
CASSELLTO	ILARIO	
MARANGON	MASSIMO	

[illegible]

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA COLLENESE ODV"

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Ornitologica Collegnese ODV" siglabile "A.O.C ODV".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Collegno (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2
Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - favorire la protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici e ambientali per il tramite degli allevatori suoi iscritti, diffondendo i sistemi del loro corretto allevamento – sia a scopo ornamentale sia espositivo – e promuovendo la riproduzione anche di soggetti già presenti in cattività ed altrimenti in via di estinzione nei loro ambienti naturali;
 - promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio ambientale e della avifauna.

Agli scopi di cui sopra l'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n.1166.

Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai

M.M.

MS

CS



1







sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 (lettera e dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017);

lettera i) nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (lettera i dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017).

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere le seguenti attività:

- ✓ divulgazione tecnica per la formazione dei propri tesserati;
- ✓ promuove la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura e dei suoi ecosistemi
- ✓ promuove la tutela delle specie ed il miglioramento delle razze e delle varietà allevate
- ✓ disporre l'anellamento obbligatorio;
- ✓ cooperare con altri Enti (Comitato Provinciale della Caccia, Corpo Forestale e similari operanti in settori analoghi) per la conservazione degli uccelli stanziali specialmente di quelli in via di estinzione, di quelli utili all'agricoltura e collabora con tutte le iniziative intese a difendere la fauna e l'ambiente naturale;
- ✓ promuovere, sotto la propria egida, l'organizzazione di mostre ornitologiche;
- ✓ raccolta e ricovero di animali feriti o in difficoltà;
- ✓ organizzazione di convegni e congressi;
- ✓ organizzazione di scambi culturali – scientifici con le altre associazioni federate, od associazione ed enti aventi le stesse finalità di divulgazione della ornitologia o della ornicoltura e di protezione ambientale;
- ✓ tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali;
- ✓ difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell'art. 27 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali.
- ✓ Allo scopo di cui sopra l'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani ETS (F.O.I.-ETS) ente riconosciuto dallo stato con D.P.R. 15/12/1949 n.1166

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm. ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm. ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

es



2





M.M

ms

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm. ii..
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 
1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
 2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.
 3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 
- 
1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
 2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
 3. L'associazione è quindi costituita da:
 4. A) Soci ordinari allevatori
 5. B) Soci ordinari Amatori
 6. C) Soci onorari
- 
- 
- 
- 

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. il socio Ordinario e Onorario sarà invitato, successivamente, a sottoscrivere la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.); tale richiesta, datata e munita del visto del Presidente dell'Associazione sarà inoltrata alla Segreteria della F.O.I.
6. Il socio che intende trasferirsi ad altra Associazione deve richiedere al Consiglio Direttivo il "nulla osta" da cui risulta che non vi sono pendenze disciplinari od amministrative a carico del richiedente. Per i soci provenienti da altre Associazioni che intendono iscriversi all'Associazione la domanda di associazione dovrà essere corredata, qualora richiesto, dal "Nulla-Osta" rilasciato all'interessato dall'Associazione di provenienza.
7. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
8. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Disposizioni disciplinari- Competenza e procedura

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono le seguenti:

- a) La censura è un lieve biasimo ed è il provvedimento adottato nei confronti del socio che si rende autore di mancanze che arrecano lieve nocimento all'Associazione od ai Soci, sia direttamente che indirettamente.
- b) La sospensione che si intende da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, è il provvedimento adottato nei confronti del socio che viola norme statutarie e regolamentari e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento fomenta disordini o dissidi; la sospensione ha l'effetto di privare il socio,

temporaneamente, dei diritti derivanti dall'Associazione; il socio sospeso perde il diritto di partecipare a manifestazioni e mostre ornitologiche ufficiali organizzate da tutte le Associazioni federate, per tutto il periodo della sospensione; il provvedimento della sospensione, inoltre, comporta la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e le inibizioni a ricoprire tali cariche per tutto il periodo della sospensione.

- c) L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti del socio che, oltre a commettere le violazioni di cui all'articolo precedente, procura gravi danni all'Associazione denigrando l'operato degli organi statutari, procurando gravi interruzioni nei lavori tecnico-amministrativi dell'Associazione ed arrecando gravi danni morali all'Associazione. L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il socio dei diritti derivanti dall'Associazione.

I provvedimenti disciplinari adottati dall'Associazione nei confronti di un proprio socio vanno notificati al Consiglio Direttivo della F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani).

La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 14) è riservata esclusivamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione, salvo che per l'espulsione che deve essere preventivamente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo venuto a conoscenza di una mancanza, infrazione o violazione allo Statuto ed al Regolamento commessa da un socio tesserato dispone che tre membri del Direttivo compiano approfonditi accertamenti, indi muove, per iscritto, le relative contestazioni al socio il quale ha 15 giorni a disposizione per rispondere, sempre per iscritto, agli addebiti. La sanzione disciplinare adottata viene notificata per iscritto al socio entro 20 giorni dalla sua adozione e del provvedimento si dà notifica al Consiglio Direttivo della F.O.I.

Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Art. 8 **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- Il diritto di iscriversi al registro nazionale allevatori;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni deliberazioni assunte dagli organi sociali e federali;
- obbligo di conservare una buona condotta civile e morale, e mantenere un comportamento degno nei confronti della ODV;
- obbligo essere muniti di tessera federale; i soci ordinari allevatori sono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.) con numero progressivo

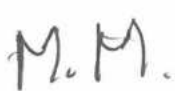
federale di matricola. È fatto assoluto divieto ai soci di aderire ad altra Associazione di carattere Nazionale;

- al pagamento, nei termini del 31 dicembre di ogni anno, della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- obbligo per i soci allevatori, di richiedere entro il 31 dicembre di ogni anno, gli anellini che saranno forniti a cura della F.O.I. nella misura prescritta per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio n° di matricola;
- Obbligo di anellare i soggetti allevati, a fini espositivi, con anelli di cui al precedente punto.

Art. 9 Organi dell'ODV

- 
1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. L'Organo di controllo;
 - e. Il Collegio dei probiviri.

Art. 10 Assemblea dei Soci

- 
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
 2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
 3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
 4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
 6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
 7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
 8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 
- 
- 
- 
- 

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca l'organo di controllo;
 - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10., ed ha validità con la rappresentanza della metà dei soci più uno
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea ordinaria può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. Il componente il Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
9. Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. Deliberare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
 - b. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci; e decretare le sanzioni disciplinari (richiamo con diffida, censura)
 - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; nonché le spese occorrenti al funzionamento della Associazione

- g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - h. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - i. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - j. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti nonché Mostre e/o convogliamenti degli uccelli partecipanti.
- 12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 - 13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
 - 14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo sia anche per delega di chi impossibilitato per cause di forza maggiore, a parteciparvi.
 - 15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 - 16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva o per delega della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 - 17. Il Consiglio Direttivo nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare ai suoi componenti incarichi speciali
 - 18. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 5. il Presidente è coadiuvato, nell'espletamento delle funzioni sociali dal Vicepresidente, ed ove per causa di forza maggiore il Presidente non potesse presiedere al suo mandato, questo sarà temporaneamente vicariato al Vicepresidente.

ms

ms

ms

ms

9

ms

ms

ms

Art. 15
Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 16
Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n.3 anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
6. Al Collegio dei Probiviri viene demandata la soluzione:
 - a) delle controversie sorte fra l'Associazione ed i soci tesserati;
 - b) delle controversie sorte fra gli organi dell'Associazione stessa;
 - c) delle controversie sorte fra i soci della stessa Associazione;
 - d) delle particolari situazioni di carattere morale, disciplinare o giuridico comunque interessanti l'Associazione e i tesserati.

I Probiviri decidono ex bono et aequo quali arbitri compositori amichevoli ed il loro lodo sarà inappellabile. L'opera dei Probiviri è gratuita.

Art. 17
Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18
Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19
Scioglimento

- 
1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
 2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
 3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
 4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.





IL DIRETIVO
A.O.C. O.D.V.

[Signature]

Gelsini Michele
Consulente Flora
di area Natura

[Signature]

Mahlito Antonio

[Signature]